

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 33

**Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e tutela i diritti degli invalidi civili anche mediante l'erogazione di indennità regionali di invalidità ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".

**Art. 2**  
Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge coloro che, avendo presentato richiesta, ai sensi della vigente normativa, per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, abbiano ottenuto da parte della Commissione medica di prima istanza, operante presso l'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza, il riconoscimento dell'invalidità civile e la successiva conferma della stessa da parte della Commissione periferica del Ministero del Tesoro.

**Art. 3**  
Provvidenze economiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto ad una somma, a titolo di anticipazione del beneficio, non inferiore all'ottanta per cento dell'indennità di accompagnamento erogabile dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

2. Le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche di cui al comma 1 vengono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.

**Art. 4**  
Restituzione somme anticipate

1. La Giunta regionale provvede a stipulare apposito

accordo con l'INPS per la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme già erogate dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità di cui all'articolo 3.

2. Nelle more della stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 o nel caso in cui questo non venga concluso, l'onere di restituire alla Regione le somme già erogate è in capo al soggetto beneficiario.

3. Il momento a partire dal quale vengono calcolate le somme da restituire è quello in cui matura il diritto del beneficiario ad ottenere l'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal momento in cui viene effettivamente erogata dall'INPS.

4. Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la restituzione di quanto percepito dalla Regione coincide con quello in cui viene effettivamente percepito dall'interessato l'indennità erogata dall'INPS.

**Art. 5**  
Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di provincia

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ogni ULSS con sede nel capoluogo di provincia provvede a costituire un apposito fondo, mediante la stipulazione di un apposito contratto con la propria tesoreria o con primario istituto di credito operante con finalità etiche nel territorio della Regione.

2. Gli aventi diritto di cui all'articolo 2 riscuotono quanto di loro spettanza presso la sede della banca tesoreria dell'ULSS territorialmente competente o agli sportelli dell'istituto di credito individuato ai sensi del comma 1.

**Art. 6**  
Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.500.000,00 e decorrenti dall'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U152 "Servizio a favore delle persone disabili, adulte e anziane", iscritta nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2003-2005.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 novembre 2003

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Provvidenze economiche
- Art. 4 - Restituzione somme anticipate
- Art. 5 - Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di provincia
- Art. 6 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 20 novembre 2003, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2003, dove ha acquisito il n. 407 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ballin, Rossi e Marangon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>;
- La 5<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 agosto 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianfranco Ballin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2003, n. 11001.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, in materia di invalidità civile, effettuato ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 112/1998, riguarda le attività relative alla concessione di provvidenze economiche.

Con il trasferimento di funzioni, cui non è seguito né il trasferimento di personale né l'attribuzione di somme per far fronte alle spese di funzionamento di cui al DPCM 26 maggio 2000, i tempi per l'erogazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, già di per sé non brevi, si sono ulteriormente allungati anche a causa dell'elevato numero di pratiche arretrate.

Ad oggi i tempi di attesa, pur diversificati a seconda delle varie ULSS (si va dai ventidue mesi dell'ULSS di Venezia ai quattordici dell'ULSS di Padova), penalizzano e frustrano tante persone malate e invalide. Queste ultime o i loro familiari, infatti, sono costretti ad affrontare esborsi di denaro che sarebbero meno gravosi se potessero beneficiare, da subito, delle somme loro spettanti.

Nei casi più gravi l'erogazione delle provvidenze economiche avviene quando l'interessato è già deceduto; il pagamento degli arretrati agli eredi, a questo punto, svuota di significato lo stesso concetto di beneficio economico a favore degli invalidi.

Poiché non è possibile far ricadere sul cittadino, ed in particolare sulle fasce più deboli della popolazione, i ritardi dovuti a problemi che riguardano l'organizzazione e i rapporti tra Enti pubblici si ritiene opportuno intervenire per ridurre i tempi di attesa utilizzando le opportunità offerte dall'articolo 15 della legge regionale n. 19/2000.

Attualmente l'iter, finalizzato al riconoscimento dell'invalidità ed alla successiva concessione di provvidenze economiche, si compone di tre fasi: una prima fase di accertamento sanitario, in cui operano la Commissione medica di prima istanza, di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118 recante norme a favore degli invalidi civili, e la Commissione periferica del Ministero del Tesoro, di cui al decreto del Ministro del Tesoro 20 luglio 1989, n. 293 recante norme per il riconoscimento dell'invalidità civile; una seconda fase concessoria di competenza delle Unità operative invalidi civili (UOIC) che adottano o meno il provvedimento di concessione delle provvidenze economiche; la terza fase, quella liquidatoria, in cui l'INPS, sulla base del decreto delle UOIC, liquida all'invalido quanto gli spetta.

Al fine di anticipare il momento in cui il soggetto può godere delle provvidenze economiche previste per legge il presente progetto propone di anticipare la fase della liquidazione al momento in cui la Commissione periferica del Ministero del Tesoro conferma il riconoscimento dello stato di invalidità certificato dalla Commissione medica di prima istanza (articolo 2). A partire da questo momento l'interessato potrà ottenere, da parte della Regione, una somma, determinata sulla base di parametri indicati dalla Giunta regionale, a titolo di anticipazione dell'indennità di accompagnamento che viene erogata dall'INPS a termine dell'iter relativo al riconoscimento dell'invalidità e alla concessione delle provvidenze economiche (articolo 3).

Poiché l'indennità regionale non è cumulabile con quella erogata dall'INPS, tutto ciò che è stato percepito, dal momento in cui è maturato il diritto ad ottenere l'indennità dall'INPS, va restituito alla Regione (articolo 4). Il termine per la restituzione decorre da quando l'indennità dell'INPS viene effettivamente percepita.

La restituzione verrà effettuata dall'INPS (qualora venga stipulato apposito accordo tra quest'ultimo e la Giunta) o direttamente dal beneficiario.

Per l'anticipazione dell'indennità viene costituito, presso ciascuna ULSS provinciale, a seguito di apposito contratto con la propria Tesoreria o con primario Istituto di Credito, operante con finalità etica nel territorio della regione, un apposito fondo (articolo 5).

Gli aventi diritto riscuotono quanto di loro spettanza presso la sede della banca tesoriera dell'ULSS territorialmente competente o presso gli sportelli dell'Istituto di Credito precedentemente individuato.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2000 è il seguente:

“Art. 15 - Trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e adotta i provvedimenti conseguenti il trasferimento del personale e delle risorse da parte dello Stato.

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2001, alle unità locali socio sanitarie aventi sede nel capoluogo di provincia; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio delle funzioni trasferite.

3. La Regione può provvedere alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato nell'ambito delle disponibilità di bilancio.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali